

**Convenzione tra Autorità per l'energia elettrica e il gas
e Ministero dello sviluppo e economico,
Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie**

inerente

interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2006 recante "ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"

tra

il Ministero dello sviluppo economico

con sede in via Molise n. 2, Roma e codice fiscale 80230390587

agli effetti della presente Convenzione

rappresentato dall'ing. Gilberto Dialuce,

vice Direttore Generale della Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie,

da una parte

e

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas

con sede in piazza Cavour n. 5, Milano e codice fiscale 97190020152

agli effetti della presente Convenzione

rappresentata dal Direttore Generale Vincenzo Pazzi

Premesso che:

- a) l'articolo 2, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2006 recante "ripartizione del Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388" (nel seguito: il DM 18 dicembre 2006) destina euro 11.000.000,00 a interventi di carattere sociale volti alla riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili a favore dei consumatori economicamente disagiati, da attuare mediante stipula di apposite convenzioni con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altri soggetti pubblici;
- b) l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, ha tra le proprie finalità la determinazione dei criteri tariffari per le attività regolate nei settori dell'energia elettrica e del gas, assicurando, tra l'altro, la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale;

- c) ritenuto che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas sia il soggetto più idoneo per perseguire le finalità di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del DM 18 dicembre 2006, e che pertanto sia opportuno procedere alla stipula di un'unica convenzione con la citata Autorità

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Con la presente Convenzione vengono precisate le destinazioni, i criteri e le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del DM 18 dicembre 2006.

Articolo 3 Destinazioni e criteri di impiego delle risorse

1. Le risorse di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, del DM 18 dicembre 2006 sono destinate alla riduzione della spesa di energia elettrica e di gas naturale dei consumatori domestici di energia elettrica e gas utilizzandole:
 - a. in via prioritaria, a riduzione dei maggiori oneri per la fornitura di gas naturale conseguenti all'attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 5, della legge 8 marzo 2006, n. 108, di conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale;
 - b. per la quota residua a riduzione della spesa di energia elettrica.
2. Tali riduzioni sono destinate ai consumatori aventi diritto di accesso, nel corso degli anni 2007 e 2008, ai meccanismi di tutela per i clienti domestici in condizione di disagio economico previsti per le forniture di energia elettrica e definiti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 4 Modalità di impiego delle risorse

Entro 120 giorni dalla data di stipula della presente Convenzione l'Autorità per l'energia elettrica e il gas adotta i provvedimenti per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 3, indicando altresì le modalità di trasferimento delle risorse di cui al medesimo articolo 3.

Articolo 5 Durata e decorrenza della Convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 24 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di intervenuta esecutività della Convenzione medesima, di cui all'articolo 8.

Tale durata potrà essere altresì prorogata per giustificati motivi a richiesta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 6 Informazione

Entro tre mesi dalla data di termine di validità della presente Convenzione, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas trasmette al Ministero dello sviluppo economico una relazione sui vantaggi economici che le predette risorse hanno assicurato ai beneficiari.

Articolo 7 Spese ed oneri fiscali

La presente Convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, allegato B, art. 16 e verrà registrata solo in caso d'uso a spese a carico della parte richiedente. L'IVA è a carico del MSE-DGERM nella misura prevista per legge.

Articolo 8 Esecutività

Il presente atto è esecutivo dopo le intervenute prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Articolo 9 Norme applicabili

Il presente atto risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di Contabilità dello Stato nonché, non in contrasto con quelle precisate, dalle norme del Codice Civile.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in duplice originale, uno dei quali per MSE-DGERM e uno per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Roma, lì

per il Ministero dello sviluppo economico
Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie
Il vice Direttore Generale
Ing. Gilberto Dialuce

per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Il Direttore Generale
Vincenzo Pazzi